



# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI  
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960  
EMERGENZA 370/1528554  
NUMERO VERDE 800 445052  
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713  
SITO INTERNET: [www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it)  
PEC: [comitatoregionalepugliand@pec.it](mailto:comitatoregionalepugliand@pec.it)  
PEC CSAT: [appello.pugliand@pec.it](mailto:appello.pugliand@pec.it)  
PEC GS: [giudice.pugliand@pec.it](mailto:giudice.pugliand@pec.it)

## Stagione Sportiva 2024/2025

### Comunicato Ufficiale N° 162 del 14 Gennaio 2025

#### NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

**CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ [cr.puglia@lnd.it](mailto:cr.puglia@lnd.it)**

☎ <b>Diletta Mancini</b> (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ <a href="mailto:d.mancini@lnd.it">d.mancini@lnd.it</a>
☎ <b>Alessandro Schirone</b> (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ <a href="mailto:a.schirone@lnd.it">a.schirone@lnd.it</a>
☎ <b>Stella Lo Giacco</b> (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ <a href="mailto:s.loggiacco@lnd.it">s.loggiacco@lnd.it</a>
☎ <b>Antonella Tondo</b> (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ <a href="mailto:a.tondo@lnd.it">a.tondo@lnd.it</a>
☎ <b>Giuseppe Sforza</b> (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ <a href="mailto:g.sforza@lnd.it">g.sforza@lnd.it</a>
☎ <b>Giuseppe Gialluisi</b> (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ <a href="mailto:g.gialluisi@lnd.it">g.gialluisi@lnd.it</a>
☎ <b>Sergio Lucidi</b> (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ <a href="mailto:s.lucidi@lnd.it">s.lucidi@lnd.it</a>
☎ <b>Chiara Laterza</b> (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ <a href="mailto:c.laterza@lnd.it">c.laterza@lnd.it</a>
☎ <b>Antonio Rossiello</b> (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ <a href="mailto:a.rossiello@lnd.it">a.rossiello@lnd.it</a>
☎ <b>Rosangela Zingarelli</b> (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ <a href="mailto:r.zingarelli@lnd.it">r.zingarelli@lnd.it</a>

#### CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ <a href="mailto:comitatoregionalepugliand@pec.it">comitatoregionalepugliand@pec.it</a>
Ufficio Amministrazione	✉ <a href="mailto:amministrazione.pugliand@pec.it">amministrazione.pugliand@pec.it</a>
Ufficio Segreteria	✉ <a href="mailto:segreteria.pugliand@pec.it">segreteria.pugliand@pec.it</a>
Ufficio Tesseramento	✉ <a href="mailto:tesseramento.pugliand@pec.it">tesseramento.pugliand@pec.it</a>
Ufficio Impianti Sportivi	✉ <a href="mailto:impianti.pugliand@pec.it">impianti.pugliand@pec.it</a>
Ufficio Agonistica LND	✉ <a href="mailto:agonistica.pugliand@pec.it">agonistica.pugliand@pec.it</a>
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ <a href="mailto:affiliazionycoppe.pugliand@pec.it">affiliazionycoppe.pugliand@pec.it</a>

**DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ**

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

<b>DELEGAZIONE</b>	<b>ORARI SETTIMANALI</b>	<b>TELEFONO UFFICIO</b>	<b>E-MAIL UFFICIO</b>
<b>BRINDISI</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	<a href="mailto:cp.brindisi@Ind.it">cp.brindisi@Ind.it</a> m.damuri@Ind.it
<b>FOGGIA</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	<a href="mailto:cp.foggia@Ind.it">cp.foggia@Ind.it</a> g.bozza@Ind.it
<b>LECCE</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	<a href="mailto:cp.lecce@Ind.it">cp.lecce@Ind.it</a> a.gianfreda@Ind.it
<b>MAGLIE</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	<a href="mailto:cp.maglie@Ind.it">cp.maglie@Ind.it</a> g.marra@Ind.it
<b>TARANTO</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	<a href="mailto:cp.taranto@Ind.it">cp.taranto@Ind.it</a> g.damicis@Ind.it
<b>BARI</b>	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	<a href="mailto:cp.bari@Ind.it">cp.bari@Ind.it</a>
<b>BAT</b>	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	<a href="mailto:del.trani@Ind.it">del.trani@Ind.it</a>

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

**DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

<b>DELEGAZIONE</b>	<b>PEC</b>
<b>BRINDISI</b>	<a href="mailto:delegazionebrindisi.pugliaInd@pec.it">delegazionebrindisi.pugliaInd@pec.it</a>
<b>FOGGIA</b>	<a href="mailto:delegazionefoggia.pugliaInd@pec.it">delegazionefoggia.pugliaInd@pec.it</a>
<b>LECCE</b>	<a href="mailto:delegazionelecce.pugliaInd@pec.it">delegazionelecce.pugliaInd@pec.it</a>
<b>MAGLIE</b>	<a href="mailto:delegazionemaglie.pugliaInd@pec.it">delegazionemaglie.pugliaInd@pec.it</a>
<b>TARANTO</b>	<a href="mailto:delegazionetaranto.pugliaInd@pec.it">delegazionetaranto.pugliaInd@pec.it</a>
<b>BARI</b>	<a href="mailto:delegazionebari.pugliaInd@pec.it">delegazionebari.pugliaInd@pec.it</a>
<b>BAT</b>	<a href="mailto:delegazionebat.pugliaInd@pec.it">delegazionebat.pugliaInd@pec.it</a>

# GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Mario PINTO, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Mauro Zito (Delegato del CRA Puglia), e con la collaborazione dell'avv. Gaetano Anaclerio e dell'avv. Roberto Tartaro, nella riunione del 14/01/2025 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

## CAMPIONATO ECCELLENZA C11

### GARE DEL 12/ 1/2025

#### PREANNUNCIO DI RECLAMO

#### **Gara del 12/ 1/2025 BRILLA CAMPI - CANOSA CALCIO 1948**

Preso atto del preannuncio di ricorso da parte della Società U.S.D. BRILLA CAMPI ai sensi dell'art.67 del C.G.S. si riserva decisioni di merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

## CAMPIONATO PROMOZIONE C11

### GARE DEL 22/12/2024

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

#### **Gara del 22/12/2024 VEGLIE - COPERTINO CALCIO**

Il Giudice Sportivo Territoriale,  
esaminati gli atti ufficiali;

#### RITENUTO IN FATTO

La società ASD COPERTINO CALCIO, mediante PEC del 23/12/2024 trasmessa a questo Giudice, preannunciava ricorso avverso la regolarità della gara ASD VEGLIE - ASD COPERTINO CALCIO del 22/12/2024, trasmettendo in pari data i motivi di ricorso, evidenziando la posizione irregolare di un tesserato del ASD VEGLIE, MBENGUE OUSMAN, nato il 31/10/2003.

L'istante concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso e la vittoria della gara in proprio favore.

Con provvedimento ex art. 67 C.G.S. pubblicato dal C.R. PUGLIA sul C.U. n. 154 del 07/01/2025, questo Giudice fissava la riunione del 14/01/2025 per la decisione del ricorso.

La resistente con PEC del 10/01/2025 trasmetteva proprie deduzioni, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, privo del preannuncio, oltre all'assenza di motivazione e, quindi, la violazione del contraddittorio perché la resistente non era stata "posta nelle condizioni di compiere puntuale esercizio di difesa".

La resistente concludeva chiedendo il rigetto del ricorso.

**CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso proposto dalla società ASD COPERTINO CALCIO è inammissibile.

Infatti, il preannuncio di ricorso inviato dalla ricorrente risulta affetto da molteplici vizi procedurali, posto che:  
a) non risulta allegata la ricevuta di invio alla parte resistente, che ha confermato di aver ricevuto il solo ricorso;  
b) è privo di sottoscrizione, trattandosi di semplice messaggio inserito nel corpo della PEC, sicché l'assenza di sottoscrizione equivale ad inesistenza dell'atto, atteso che la sottoscrizione è elemento indispensabile per la formazione dello stesso (Cfr. ex multis Collegio di Garanzia decisione n. 12/2021 del 5 febbraio 2021); c) è carente del versamento del contributo anche sotto forma di addebito, contravvenendo così al disposto di cui all'art. 48 2° comma CGS, secondo cui "i ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società".  
Tanto premesso, visto l'art. 67 comma 2 del C.G.S.

**DELIBERA**

- di non doversi pronunciare in ordine al ricorso in oggetto;
  - di confermare il risultato conseguito sul campo con il punteggio di 2 - 2;
  - di addebitare la tassa ricorso sul conto della società ASD COPERTINO CALCIO;
  - di trasmettere gli atti relativi alla gara in oggetto alla Procura Federale, per gli accertamenti di propria competenza in merito alla posizione del tesserato della società ASD VEGLIE MBENGUE OUSMANE relativamente alla gara in oggetto.
- Manda alla segreteria per la comunicazione degli atti alla Procura Federale.

## **CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI C11**

### **GARE DEL 14/12/2024**

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

##### **Gara del 14/12/2024 ESPERIA MONOPOLI A R.L. - FOOTBALL CLUB SANTERAMO**

Il Giudice Sportivo Territoriale;  
esaminati gli atti ufficiali;

**RITENUTO IN FATTO**

La società FOOTBALL CLUB SANTERAMO, con tempestivo ricorso preannunciato via PEC e ritualmente inviato alla società ESPERIA MONOPOLI A R.L., ha adito questo G.S.T. avverso il risultato della gara in oggetto, imputando alla resistente l'impiego in gara di un numero di calciatori "fuori quota", nati dopo l'1.1.2005, superiore al limite massimo previsto per il campionato regionale "under 19", come da C.U. n.ro 1 della LND pubblicato il 1.7.24.

La ricorrente ha affermato che la società resistente ha impiegato durante la gara ben quattro calciatori nati a far data dal 1.1.2005 e, per tali motivi, ha chiesto la vittoria della gara in proprio favore.

La resistente non ha fatto pervenire proprie deduzioni in merito.

Il Giudice Sportivo territoriale ha fissato la decisione del ricorso ai sensi dell'art. 67 del C.G.S., giusta C.U. n.ro 138 pubblicato dal C.R. PUGLIA in data 17/12/2024. Le parti non hanno depositato memorie.

**CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso proposto dalla FOOTBALL CLUB SANTERAMO è fondato e va accolto per i seguenti motivi.

Dal referto di gara si evince che la società ESPERIA MONOPOLI A R.L. ha iniziato la gara con due calciatori "fuori quota" e, segnatamente il numero 2 Loperfido Davide Matteo (18.4.2005) ed il numero 4 Semeraro Massimo (29.9.2005).

Durante la gara, la resistente ha effettivamente impiegato altri due calciatori "fuori quota" e, precisamente, oltre al numero 14 COLUCCI Giampiero (9.9.2005), 3° calciatore utilizzabile quale "fuori quota", il numero 16 Grandolfi Matteo (20.12.2005), che per l'appunto risulta il 4° calciatore "fuori quota" schierato in campo. Pertanto, il quarto calciatore "fuori quota" non aveva titolo a partecipare alla gara ed era in posizione irregolare. Per tali motivi, visto ed applicato l'art. 10 commi 1 e 6 lettera a) del C.G.S.

#### DELIBERA

- di accogliere il ricorso proposto dalla società FOOTBALL CLUB SANTERAMO; per l'effetto
- di comminare a carico della Società ESPERIA MONOPOLI A R.L la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della società FOOTBALL CLUB SANTERAMO;
- di non addebitare a carico della ricorrente la tassa ricorso, stante l'accoglimento del gravame.

#### **Gara del 14/12/2024 SAN MARCO - BARLETTA 1922 A R.L.**

Il Giudice Sportivo Territoriale  
esaminati gli atti ufficiali

#### RITENUTO IN FATTO

La ASD SAN MARCO con preannuncio seguito da ricorso, entrambi inviati alla società SSD BARLETTA 1922 A R.L., ha adito questo G.S.T. avverso il risultato della gara indicata in oggetto, imputando alla resistente di aver indicato nella propria distinta di gara un numero di calciatori di riserva superiore ai nove previsti dal vigente regolamento.

La ricorrente ha affermato la presenza in distinta della resistente di 10 calciatori di riserva, uno dei quali, RIZZI FRANCESCO PIO (10/4/2008), indicato come assistente di parte, in violazione del numero massimo di calciatori consentito.

La ricorrente ha aggiunto che il calciatore indicato come assistente doveva ritenersi conteggiato tra i calciatori di riserva in previsione di un possibile utilizzo durante la gara, fermo restando il limite di sette sostituzioni e, in caso di inosservanza, la perdita della gara.

Da ultimo, la ricorrente ha rappresentato la posizione irregolare del tesserato "anche per età" ed ha concluso chiedendo la vittoria della gara in proprio favore o quanto "considerato di Giustizia" dall'adito Giudicante.

La resistente ha trasmesso proprie controdeduzioni con cui, nel contestare il ricorso, ha affermato di non aver inserito il RIZZI tra le riserve, vista anche l'assenza del numero di maglia, e di non averlo fatto partecipare alla gara.

Ha aggiunto che la ricorrente non ha subito danni, poichè il RIZZI non poteva partecipare alla gara, in quanto "identificato preventivamente come calciatore di riserva".

Il Giudice Sportivo territoriale ai sensi dell'art. 67 del C.G.S.

fissava la data della decisione giusta delibera pubblicata sul C.U. n.138 del C.R. PUGLIA del 17.12.2024

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto dalla società SAN MARCO non è fondato per le motivazioni.

Con Comunicato Ufficiale n. del 14/5/2024 Il Consiglio Federale, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D. nella stagione sportiva 2024/2025, ha deliberato di consentire, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, "che le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti." Secondo il consolidato orientamento della Giurisprudenza sportiva, il "sovrannumero" di calciatori in distinta rispetto al numero massimo non è sanzionato con la perdita della gara, sicchè tale sanzione è inapplicabile alla fattispecie (cfr. ex multis Collegio di Garanzia I Sez. decisione n.ro 18 del 28.3.18).

Nel contempo, non appare irregolare sotto il profilo dell'età la presenza del calciatore RIZZI Francesco Pio, che alla data della gara era regolarmente tesserato con la società resistente avendo anche compiuto il sedicesimo anno d'età.

Per altro verso, questo Giudice ritiene che quanto segnalato dalla ricorrente sia meritevole di approfondimento, sotto il profilo della corretta applicazione della disposizione da parte della società resistente.

Nella fattispecie, la distinta di gara presentata dalla società BARLETTA 1922 A R.L. riporta effettivamente solo 9 calciatori di riserva; il decimo nominativo, per l'appunto il calciatore RIZZI Francesco Pio, pur non essendo indicato come "riserva" ma come "assistente dell'arbitro", avrebbe potuto comunque prendere parte alla gara, ai sensi del 3° comma dell'art. 63 delle N.O.I.F. attualmente vigente, che prevede quanto segue: 3. Nelle gare di cui al comma 2, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara, che svolga le funzioni di assistente di parte, può nella stessa gara partecipare come calciatore. Nelle medesime gare, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara e già partecipante alle stesse può, successivamente, svolgere le funzioni di assistente." In sostanza, la resistente ha indicato come "assistente di parte" un calciatore in aggiunta ai 9 di riserva, che avrebbe potuto utilizzare durante la gara, così incrementando indebitamente il numero dei sostituti a scapito della squadra avversaria.

Diversamente opinando, la disposizione risulterebbe inefficace, poiché le società, nelle gare indicate nel 2° comma dell'art. 63 delle N.O.I.F., potrebbero schierare in distinta oltre ai 9 calciatori di riserva un decimo calciatore indicandolo come assistente, che all'occorrenza potrebbe subentrare a gara in corso.

In conclusione, la violazione della disposizione ad opera della resistente rientra tra quei fatti che per loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, ma che hanno comunque influito sulla regolarità della gara.

Tanto premesso, visto ed applicato l'art. 10 comma 5 lettera c) del C.G.S.

#### DELIBERA

- di respingere il ricorso proposto dalla società SAN MARCO, non disponendo l'addebito a carico della ricorrente vista comunque l'inosservanza da parte della società BARLETTA 1922 A R.L. della disposizione richiamata in tema di numero massimo di calciatori da indicare in distinta; e per l'effetto - di ordinare la ripetizione della gara.

Manda al C.R. PUGLIA per quanto di propria competenza in ordine alla ripetizione dell'incontro.

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **SOCIETA'**

#### **PERDITA DELLA GARA:**

ESPERIA MONOPOLI A R.L.

Vedi delibera.

# COPPA PUGLIA

## GARE DEL 8/ 1/2025

### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

#### Gara del 8/ 1/2025 CALCIO CEGLIE – LATIANO

Il Giudice Sportivo Territoriale;  
esaminati gli atti ufficiali;

#### RITENUTO IN FATTO

La società USD LATIANO, con tempestivo ricorso preannunciato via PEC e ritualmente inviato alla società ASD CALCIO CEGLIE, ha adito questo G.S.T. avverso il risultato della gara in oggetto, eccependo la posizione irregolare del calciatore della resistente LECCE IVAN (12/02/1997).

L'istante ha asserito che il predetto calciatore ha partecipato alla gara, pur non avendo scontato la squalifica, comminatagli per recidività in ammonizione in occasione della gara di Coppa Italia di Promozione del 25/01/2024, allorchè era tesserato per la società TALSANO, sanzione pubblicata in data 1.2.24 sul C.U. n.ro 134 del C.R. PUGLIA.

Per tali motivi la ricorrente concludeva chiedendo la vittoria della gara in proprio favore.

La ASD CALCIO CEGLIE nulla ha dedotto in merito al ricorso.

La ASD CALCIO CEGLIE con PEC del 10/01/2025 trasmetteva proprie deduzioni con PEC delle ore 19,50, quindi tardivamente rispetto ai termini previsti dal CU n. 55 del 19/09/2024 del Comitato Regionale Puglia.

Questo G.S.T. ai sensi dell'art. 68 del C.G.S. rinviava la data della decisione al 14/01/2025, come provvedimento pubblicato sul C.U. n. 159 del 10/01/2025 dal C.R. PUGLIA.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

Questo G.S.T. ritiene che il ricorso proposto dalla società ASD LATIANO sia fondato e vada accolto per le seguenti motivazioni.

Dall'esame degli atti ufficiali, effettivamente risulta che il calciatore LECCE IVAN (12/02/1997), è incorso nella squalifica di una giornata per recidività in ammonizione (II infrazione), a seguito dell'ultima gara di COPPA ITALIA di Promozione della stagione sportiva 2023/2024, allorchè il calciatore era tesserato per la società TALSANO, sanzione pubblicata sul Comunicato Ufficiale richiamato dalla ricorrente.

Risulta altresì che la società TALSANO non abbia disputato per la predetta competizione altre gare essendone stata esclusa.

Dalle risultanze dell'Ufficio Tesseramenti del C.R. PUGLIA si evince, che in data 31/07/2024 il sig. LECCE IVAN veniva tesserato per la società CALCIO CEGLIE, che nella corrente stagione sportiva ha partecipato al torneo di COPPA PUGLIA, sicchè il predetto tesserato avrebbe dovuto scontare la squalifica in tale competizione, ai sensi dell'art. 21 comma 7 del C.G.S. che così dispone: "La distinzione di cui al comma 4 ultima parte non sussiste nel caso in cui nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte." Orbene, dall'esame dei referti delle gare disputate dalla società CALCIO CEGLIE nella citata competizione, risulta che il sig. LECCE IVAN ha preso parte a tutti gli incontri disputati dalla nuova squadra e, quindi, non avendo scontato la squalifica, nella gara in oggetto era in posizione irregolare, allo stesso modo in cui lo era nelle precedenti gare del 29/09.24 - 10/10/2024 - 23/10/2024 e 6/11/2024.

Per altro verso, nella fattispecie il medesimo tesserato risulta passibile di una ulteriore sanzione disciplinare, avendo violato anche l'art. 21 comma 3 del C.G.S. che così dispone: "Al calciatore squalificato, in occasione delle gare nelle quali deve scontare la squalifica, è precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi. La violazione di tale divieto comporta l'irrogazione di una ulteriore sanzione disciplinare fra quelle previste dall'art. 9".

Per tali motivi il GST, visti ed applicati gli artt. 10 commi 1 e 6 lettera a) e 21 comma 3 del C.G.S.

DELIBERA

- di accogliere il ricorso proposto dalla società ASD LATIANO;
- di dichiarare il calciatore LECCE IVAN (12/02/1997) tesserato della ASD CALCIO CEGLIE in posizione irregolare relativamente alla gara in oggetto per le motivazioni innanzi enunciate; per l'effetto
- di comminare a carico della ASD CALCIO CEGLIE la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 in favore della società USD LATIANO ai sensi dell'art. 10 commi 1 e 6 lett. a) del CGS;
- di squalificare il calciatore LECCE IVAN della ASD CALCIO CEGLIE per una giornata ai sensi dell'art. 21 comma 3 del CGS; - di non addebitare la tassa ricorso stante il parziale accoglimento del gravame;
- di trasmettere gli atti relativi alla gara in oggetto alla Procura Federale, per gli accertamenti di propria competenza in merito alle violazioni commesse dalla Società ASD CALCIO CEGLIE e dal tesserato LECCE IVAN, con riferimento alla partecipazione del predetto calciatore alle gare di Coppa Puglia della corrente stagione sportiva successive alla pubblicazione della squalifica, pubblicata in data 1/2/2024 sul C.U. n.ro 134 del C.R. PUGLIA.

Manda alla segreteria per la comunicazione alla Procura Federale dei relativi atti.

**COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA**

**C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**  
**BANCA: UNICREDIT**  
**IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795**

**Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 14/1/2025.**

**IL SEGRETARIO**  
**Diletta Mancini**

**IL PRESIDENTE**  
**Vito Tisci**